



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

*Libero Consorzio Comunale di Enna*

**OGGETTO: Trasmissione proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, per il riconoscimento di debiti fuori bilancio.**

**Al Presidente del Consiglio Comunale  
Geom. Enrico Scozzarella**

**SEDE**

Con la presente, si trasmette n. 1 proposta di deliberazione di debito fuori bilancio, affinché possa essere inserita al prossimo ordine del giorno ad oggetto:

“Riconoscimento legittimita’ debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Milazzo Maria Cristina, derivante dalla Sentenza emessa dal Tar – sezione Catania n. 391/2024, ai sensi dell’ articolo 194, comma 1 lett a) del d.lgs. n. 267/2000”.

**Valguarnera Caropepe li 6 novembre 2024**

**Il Responsabile Del Settore I  
Dott. Salvatore Lo Bartolo**



**OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA MILAZZO MARIA CRISTINA, DERIVANTE DALLA SENTENZA EMESSA DAL TAR – SEZIONE CATANIA N. 391/2024, AI SENSI DELL'ARTICOLO 194, COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. N. 267/2000.**

Visto l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'ente, relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

**Premesso che:**

- con Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Enna in data 16/07/2002-22/07/2002 con il n. 155/02 (R.G.182/02) il Comune di Valguarnera veniva condannato al pagamento, in favore dell'Arch. Milazzo Salvatore, per la somma di €. 8.167,88 oltre interessi e spese, a titolo di compensi professionali pretesi per la progettazione di massima dei lavori di adeguamento della Casa Comunale alle norme antinfortunistiche e abbattimento delle barriere architettoniche;
- con Decreto Sindacale n. 47 del 16.10.2002 era stato conferito l'incarico della difesa del Comune all'Avv. Francesco Impellizzeri del Foro di Enna;
- con Sentenza del 9/04/2014 n. 152/14 R.Sent. il Tribunale di Enna dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione per un asserito difetto di legittimazione processuale del Sindaco pro-tempore, con condanna dell'Ente alle spese di lite quantificate in €. 1.400,00 oltre accessori;
- con deliberazione n. 21 dell'11.02.2015 la Giunta Comunale disponeva l'impugnativa avanti alla Corte d'Appello di Caltanissetta, della Sentenza del 9.04.2014 n. 152/14 R. Sent. sopra citata, incaricando l'Avv. Francesco Impellizzeri, giusto Decreto Sindacale n. 4 del 27.02.2015;
- con Sentenza n. 265/2022 R.G. Sent. del 27.7.2022 la Corte di Appello di Caltanissetta conferma la decisione del Tribunale di Enna rigettando l'appello proposto dal Comune;

**Dato atto che:**

- è stato notificato all'Ente da parte dell'Avvocato Alessandro Crociata, nell'interesse della Sig.ra Maria Cristina Milazzo, erede dell'Ing. Milazzo Salvatore, Ricorso per Ottemperanza Art. 112 C.P.A. – Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, giusti prot. nn. 7241-12334-13257/2023 per il pagamento di €. 14.681,02;
- il Comune non si è costituito in giudizio al fine di non gravare il bilancio di ulteriori spese e non si è ancora proceduto a dare esecuzione agli atti giudiziari di cui sopra, in assenza di bilancio di previsione 2023/2025;
- è stata notificata all'Ente, giusto prot. n. 1906 del 01.02.2024, da parte del TAR Catania la sentenza n. 391/2024 Reg. Prov., che condanna altresì, il Comune al pagamento della somma liquidata a titolo di *astreinte* e delle spese di giudizio, che liquida in €. 1.500,00 oltre oneri accessori come per legge per un totale di €. 2.188,68, da corrispondere a Milazzo Maria Cristina, erede dell'ing. Milazzo Salvatore;
- la suddetta somma per un importo complessivo di €. 16.869,70 costituisce debito fuori bilancio;

**Preso atto che:**

- l'Ente si trova in gestione provvisoria, e l'ultimo bilancio approvato è quello del 2022/2024;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata, per un importo complessivo di €. 16.869,70, al fine di evitare un inutile aggravio di spesa sul bilancio comunale e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al ripiano;

Richiamato l'articolo 193 del d.Lgs. n. 267/2000, rubricato "Salvaguardia degli equilibri di bilancio" il quale testualmente recita:

*1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.*

Visto l'art. 119 della Costituzione, il quale prevede che comuni, province e regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento;

Verificato, alla luce delle norme sopra richiamate che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

- mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, nei limiti fissati dal comma 3-bis;
- mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi, a mente dell'articolo 193, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000:
  - a) di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione dei mutui e delle entrate aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle derivanti dall'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali disposta entro il 30 settembre in sede di riequilibrio;
  - b) dei proventi delle alienazioni, limitatamente ai debiti fuori bilancio riconducibili a spese di investimento;
- mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:
  - a) debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;

b) debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente all'8/11/2001;

**Richiamato**, infatti l'orientamento di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti, a mente del quale è possibile procedere all'immediato pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive da parte dell'organo gestionale, ancora prima del riconoscimento da parte del Consiglio Comunale, quando tale soluzione costituisce l'unico rimedio per evitare maggiori aggravii di spesa all'ente e quando è possibile imputare la spesa nei pertinenti capitoli di bilancio (Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Campania 10 gennaio 2018, n. 2; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione 22 marzo 2018, n. 73.z. Liguria);

**Dare atto** che con determinazione n. 210 del 10.04.2024, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa derivanti dalla nomina del Commissario ad Acta, si è provveduto ad impegnare e liquidare la somma complessiva di €. 16.869,70 in favore della Sig.ra Milazzo Maria Cristina, erede Milazzo Salvatore, a valere sul bilancio approvato 2022/2024, esercizio 2024, Capitoli 665 e 566;

**Considerato** che, anche se l'Ente ha già provveduto al pagamento sopra indicato, occorre procedere alla successiva regolarizzazione contabile da parte del Consiglio Comunale;

**Vista** la relazione tecnica da parte del Responsabile del Settore Tecnico giusto prot. n. 7393 del 24.05.2024.

**Considerato**, altresì, che:

- la deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUELL costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (ex plurimis Consiglio di Stato, sentenza n. 6269 del 27/12/2013) e deve essere adottata, previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva (o da altro titolo esecutivo equiparabile) il significato del provvedimento del Consiglio è quello di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

**Visto** il Decreto 22 dicembre 2023 del Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U. serie generale n. 303 del 30/12/2023 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024 e autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla medesima data;

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;

**Preso atto** che il Comune non ha deliberato il Bilancio di previsione 2023/2025 ed è in corso l'istruttoria per l'approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;

**Visto** l'allegato parere n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ reso dall'Organo di Revisione ;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, oltre alla copertura finanziaria espressi dai Responsabili dei Servizi interessati;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'OREELL vigente nella Regione Siciliana;

**Vista** la L.n. 142/1990, nel testo recepito dalla L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii.;



**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente proposta, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;**
- 2. Di dare atto che con determinazione n. 210 del 10.04.2024, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa derivanti dalla nomina del Commissario ad Acta, si è provveduto ad impegnare e liquidare la somma complessiva di €. 16.869,70 in favore della Sig.ra Milazzo Maria Cristina, erede Milazzo Salvatore a valere sul bilancio approvato 2022/2024, esercizio 2024, Capitoli 665 e 566;**
- 3. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio di €. 16.869,70 in favore della Sig.ra Milazzo Maria Cristina, erede Milazzo Salvatore, in esecuzione della Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali Sent. n. 265/2022, del 27.7.2022 – R.G. n. 178/2015, ed a seguito del Ricorso per l'Ottemperanza Sent N. 391/2024 Reg. Prov , per le motivazioni meglio esposte in premessa;**
- 4. Di trasmettere la deliberazione conseguente all'adozione della presente proposta alla Procura Regionale della Corte dei Conti;**
- 5. Di dichiarare la deliberazione conseguente all'adozione della presente proposta immediatamente esecutiva al fine di adottare tempestivamente gli atti consequenziali.**

Il Responsabile del Settore Tecnico.  
Ing. Vittorio Giarratana





**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
*(Libero Consorzio Comunale di Enna)*

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA MILAZZO MARIA CRISTINA, DERIVANTE DALLA SENTENZA EMESSA DAL TAR - SEZIONE CATANIA N. 391/2024, AI SENSI DELL' ARTICOLO 194, COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. N. 267/2000.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE I**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE : FAVOREVOLE**

**Sede Municipale 27.05.2024**



**Il Responsabile del Settore Tecnico**  
**Ing. Vittorio Giarratana**

Comune di Valguarnera Caropepe - Prot. 0015629 del 06-11-2024 in partenza



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
*(Libero Consorzio Comunale di Enna)*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA MILAZZO MARIA CRISTINA, DERIVANTE DALLA SENTENZA EMESSA DAL TAR - SEZIONE CATANIA N. 391/2024, AI SENSI DELL' ARTICOLO 194, COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. N. 267/2000.**

**RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità Contabile ella proposta, si esprime : **PARERE: FAVOREVOLE**

**Sede Municipale 27.05.2024**



**Il Responsabile del Settore E.F.**  
**Ing. Vittorio Garratana**

Prot. n. 393  
del 24.05.2024

**OGGETTO: RELAZIONE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO - EX ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 - DERIVANTE DAL PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIG.RA MILAZZO MARIA CRISTINA, EREDE MILAZZO SALVATORE, A SEGUITO DI SENTENZA EMESSA DAL TAR - SEZIONE CATANIA - N. 391/2024**

Premesso che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 204 del 17 maggio 1995, era stato conferito incarico all'Architetto Salvatore Milazzo per la progettazione di massima (art. 5 bis L.R. 10/93) per la realizzazione dei lavori di adeguamento della Casa Comunale alla legge 46/90, alle norme antinfortunistiche ed abbattimento barriere architettoniche. Le competenze da corrispondere al predetto professionista dovevano essere prelevate dal Fondo di rotazione per la progettazione delle Opere Pubbliche, ex L.R. 10/93 art. 21.

Nel mese di dicembre 1996 l'Architetto Milazzo presentava al committente Comune il progetto, con i relativi prescritti allegati.

Nel mese di aprile 1997 l'Architetto richiedeva l'anticipo di legge sulle competenze spettantegli, ma l'Amministrazione con raccomandata comunicava che l'acconto richiesto sarebbe stato corrisposto non appena il progetto avesse riportato i pareri di competenza.

Nel mese di ottobre 2000 l'Arch. inviava una successiva ed ulteriore richiesta di pagamento, senza ottenere riscontro.

Il ricorrente, intanto, compilava la parcella delle sue competenze e la sottoponeva all'esame del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Palermo, nel cui Albo aveva trasferito l'iscrizione, e quest'ultimo, con delibera del 6 marzo 2001, approvava la parcella liquidandone l'importo in lire 15.612,264 più lire 202.959 per tassa di liquidazione, più CNPAIALP ed IVA come per legge.

L'Architetto, tramite proprio legale, invitava ancora una volta il Comune al pagamento della parcella delle competenze, con avvertimento e diffida che, in caso di mancato pagamento, avrebbe adito le vie legali.

Con Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Enna in data 16/07/2002-22/07/2002 con il n. 155/02 (R.G.182/02) il Comune di Valguarnera veniva condannato al pagamento, in favore dell'Arch. Milazzo Salvatore, per la somma di €. 8.167,88 oltre interessi e spese, a titolo di compensi professionali pretesi per la progettazione di massima dei lavori di adeguamento della Casa Comunale alle norme antinfortunistiche e abbattimento delle barriere architettoniche.

Con Sentenza del 9/04/2014 n. 152/14 R. Sent. il Tribunale di Enna dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione per un asserito difetto di legittimazione processuale del Sindaco pro-tempore, con condanna dell'Ente alle spese di lite quantificate in €. 1.400,00 oltre accessori.

Con Sentenza n. 265/2022 R.G. Sent. del 27.7.2022 la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la decisione del Tribunale di Enna rigettando l'appello proposto dal Comune.

Giusti protocolli nn. 7241-12334-13257/2023 viene notificato all'Ente da parte dell'Avvocato Alessandro Crociata, nell'interesse della Sig.ra Maria Cristina Milazzo, erede dell'Ing. Milazzo Salvatore, Ricorso per Ottemperanza Art. 112 C.P.A. - Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, per il pagamento di €. 14.681,02.

Infine, viene notificato all'Ente, da parte del TAR Catania la sentenza n. 391/2024 Reg. Prov., che condannava altresì, il Comune al pagamento della somma liquidata per spese di giudizio, che liquidava in €. 1.500,00 oltre oneri accessori come per legge per un totale di €. 1.794,00.

Che con determinazione n. 210 del 10.04.2024, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa derivanti dalla nomina del Commissario ad Acta, si è provveduto ad impegnare e liquidare la somma complessiva di €. 16.869,70 in favore della Sig.ra Milazzo Maria Cristina, erede Milazzo Salvatore. (Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Campania 10 gennaio 2018, n. 2; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione 22 marzo 2018, n. 73.z. Liguria).

Considerato che, anche se l'Ente ha già provveduto al pagamento sopra indicato, occorre procedere alla successiva regolarizzazione contabile da parte del Consiglio Comunale.

Alla luce delle sovraesposte argomentazioni si ritiene che ricorrono le condizioni di cui all'art. 194 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. al fine del riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di €. 16.869,70 in favore della Sig.ra Milazzo Maria Cristina, erede Milazzo Salvatore, in esecuzione della Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali Sent. n. 265/2022, del 27.7.2022 – R.G. n. 178/2015, ed a seguito del Ricorso per l'Ottemperanza Sent N. 391/2024 Reg. Prov.-

Il Responsabile del Settore III  
Ing. Vittorio Giarratana

---

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
PROV. DI ENNA  
Prot. n. 0007393 Interno  
del 24-05-2024



## COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

#### VERBALE N. 14/2024

**Oggetto:** Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000 per le somme dovute a seguito della sentenza n. 391/2024 del 31/01/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale sezione staccata di Catania, relativa alla controversia tra la Signora Maria Cristina Milazzo, nella qualità di erede del Sig. Salvatore Milazzo, e il Comune di Valguarnera Caropepe.

L'anno 2024, il giorno 1 del mese di Ottobre in modalità videoconferenza,

si è adunato

**l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente**

nelle persone di:

- Dott.ssa. Francesca Maria Cangemi;
- Dott. Brancati Sebastiano;
- Dott. Quartararo Pellegrino.

per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

**Premesso che:**

l'Ente ha provveduto a trasmettere la proposta di determinazione a firma del Responsabile del Settore Tecnico - avente ad oggetto: *"Riconoscimento Legittimità Debito Fuori Bilancio nei confronti della Sig.ra Milazzo Maria Cristina, derivante dalla sentenza emessa dal TAR – sezione Catania n. 391/2024, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000."*, per il riconoscimento del nascente debito fuori bilancio ex articolo 194, 1° comma, lettera a), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per un importo complessivo di euro 16.869,70;

l'Organo di revisione esamina il fascicolo ritrasmesso in data.30/9/2024 contenente i seguenti atti necessari all'attività istruttoria: determinazione del settore preponente per il consiglio comunale; relazione tecnica a firma del Settore Tecnico; determina di impegno e liquidazione delle somme a favore dell'avente diritto n. 210 del 10/4/2024 da parte del Settore Affari generali trasmessa per le vie brevi, la Sentenza emessa dal TAR, Sezione staccata di Catania, n. 391/2024.

- l'articolo 194 del TUEL prevede che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a) sentenze esecutive;
  - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
  - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- il debito fuori bilancio in oggetto, di cui all'articolo 194, primo comma, lettera a), del TUEL, rappresenta un'obbligazione verso terzi maturata senza che sia stato adottato il preventivo e dovuto adempimento giuridico-contabile quale è l'assunzione del relativo impegno ai sensi dell'articolo 191, commi 1-3, TUEL, e, pur tuttavia, la spesa medesima è recuperabile al bilancio dell'ente Locale;
- nel caso di specie, inoltre, l'Ente ha provveduto al conseguente regolamento contabile delle partite debitorie attraverso la liquidazione delle somme dovute, al fine di agire tempestivamente ed evitare ulteriori aggravii di spesa conseguenti all'attivazione del giudizio di ottemperanza da parte della ricorrente, la cui legittimità dovrà comunque essere riconosciuta dall'organo deliberante dell'Ente, costituendone atto dovuto nel caso di sentenze passate in giudicato, come del caso di specie;

#### Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione oggetto del presente verbale;

#### Ritenuto che

- il procedimento *de qua*, che ha portato l'Amministrazione a impegnare ulteriori risorse finanziarie in bilancio, potrebbe determinare responsabilità dirette nei confronti di chi ha posto in essere tale procedimento;
- si rende necessario ed opportuno procedere con il relativo riconoscimento del debito fuori bilancio;
- si deve procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui in oggetto, per l'attività conseguente al procedimento *de qua*;

#### Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali-ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

- che la complessiva somma di € 16.869,70 ha trovato allocazione ai Capitoli 665 e 566 dell'ultimo bilancio approvato 2022/2024 per l'annualità 2024;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Tecnico e di regolarità contabile espresso dal Direttore del Settore Ragioneria Generale;

esprime

parere favorevole in ordine al riconoscimento, da parte dell'Ente, del debito fuori bilancio ex articolo 194, 1° comma, lettera a), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alla proposta di determinazione Settore ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile e Giardino Botanico, *per un importo di euro 16.869,70*

*Rileva*

1. come l'attività posta dell'Ente abbia determinato un aggravio dei costi, " *il Comune di Valguarnera Caropepe, non costituendosi in giudizio, ha rinunciato a dimostrare, come invece sarebbe stato suo preciso onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall'art 2697 co. 2 c.c., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso. Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso*" tanto più che si trattava di un giudizio in appello presso la Corte di Appello di Caltanissetta attivato proprio da parte dell'Ente locale, dotato di formula di definita esecutorietà emessa in data 18.4.2023. Pertanto al fine di dare seguito alle prescrizioni della Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, la responsabilità a parere di questo Collegio sarebbero da ricercare nel soggetto incaricato dal Settore che non ha provveduto ad effettuare la dovuta attività legale;
2. come la deficitarietà del procedimento amministrativo, che ha portato alla formalizzazione della proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio de qua, dei relativi procedimenti indotti e pregressi, ha determinato un esborso per l'ente;

*Osserva, Suggestisce e Raccomanda*

- ❖ di evitare, in futuro, il riproporsi di situazioni similari attenendosi scrupolosamente alle disposizioni di legge vigenti circa la gestione della spesa pubblica nonché alle richiamate note della Corte dei Conti;
- ❖ di attenersi alle norme di legge, allo Statuto dell'Ente, al Regolamento di Contabilità, ai principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e ai postulati dei principi contabili degli enti locali;
- ❖ di trasmettere la presente deliberazione – completa in tutte le sue parti - alla competente Procura della Corte dei Conti.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

Dott.ssa Francesca Maria Cangemi  
(Presidente)

Dott. Brancati Sebastiano  
(Componente)

Dott. Quartararo Pellegrino  
(Componente)

Prot. n. 14553  
del 16.10.2024



## Comune di Valguarnera Caropepe

Libero Consorzio di Enna

### UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Al Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Vittorio Giarratana

Al Responsabile del Settore Affari Generali – Contenzioso

Dr. Salvatore Lo Bartolo

Al Presidente del Consiglio Comunale

S E D E

E p.c. al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti

Pec: \_\_\_\_\_

Al Sindaco

S E D E

**Oggetto: Proposta di deliberazione per il Consiglio comunale avente ad oggetto: “Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Milazzo Maria Cristina, derivante dalla Sentenza emessa dal TAR – Sezione Catania n. 391/2024, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000”. Chiarimenti in esito al parere reso dal Collegio di revisione verbale n. 14 del 1-10-2024**

#### Visti:

- la proposta di deliberazione per il consiglio comunale avente ad oggetto: “Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Milazzo Maria Cristina, derivante dalla Sentenza emessa dal TAR – Sezione Catania n. 391/2024, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000”, a firma del Responsabile del Settore Tecnico Ing. Vittorio Giarratana, corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e della relazione istruttoria, trasmessa al Collegio di revisione per l’acquisizione del relativo parere con nota prot. 6654 del 9/05/2024 e reiterata con nota prot. 13787 del 30/09/2024;
- la relazione istruttoria allegata alla proposta nella quale si ripercorre l’iter che conduce alla formazione del debito fuori bilancio, riconducibile alla lett. a) dell’art. 194 del TUEL (sentenza esecutiva);
- la determinazione dirigenziale n. 210 del 10/04/2024, con la quale si liquidano le somme dovute alla parte creditrice, in esecuzione della sentenza emessa dal TAR, al fine di evitare aggravii di spese sul bilancio comunale, derivanti dall’insediamento del Commissario ad acta nominato in sentenza e per interessi;

- il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 14/2024, reso in data 1 ottobre 2024 e acquisito al protocollo al n. 13876 del 2/10/2024, nel quale si rileva quanto appresso:

**“come l’attività posta dell’Ente abbia determinato un aggravio dei costi,”** il Comune di Valguarnera Caropepe, non costituendosi in giudizio, ha rinunciato a dimostrare, come invece sarebbe stato suo preciso onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall’art 2697 co. 2 c.c., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso. Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso” tanto più che si trattava di un giudizio in appello presso la Corte di Appello di Caltanissetta attivato proprio da parte dell’Ente locale, dotato di formula di definitiva esecutorietà emessa in data 18.4.2023. Pertanto al fine di dare seguito alle prescrizioni della Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, la responsabilità a parere di questo Collegio sarebbero da ricercare nel soggetto incaricato dal Settore che non ha provveduto ad effettuare la dovuta attività legale;

2. come la deficitarietà del procedimento amministrativo, che ha portato alla formalizzazione della proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio de qua, dei relativi procedimenti indotti e pregressi, ha determinato un esborso per l’ente”;

- il collegio, inoltre, formula suggerimenti e raccomandazioni:

❖ di evitare, in futuro, il riproporsi di situazioni similari attenendosi scrupolosamente alle disposizioni di legge vigenti circa la gestione della spesa pubblica nonché alle richiamate note della Corte dei Conti;

❖ di attenersi alle norme di legge, allo Statuto dell’Ente, al Regolamento di Contabilità, ai principi previsti dall’articolo 162 de

Tanto premesso, al fine di chiarire l’operato degli Uffici anche al fine di accertare eventuali responsabilità, si rileva che:

1. la costituzione in giudizio innanzi al TAR Catania, nel giudizio di ottemperanza, avrebbe comportato un inutile aggravio di costi per l’Ente obbligato al pagamento da un titolo esecutivo: la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta n. 262/2022;
2. il Giudizio d’appello, promosso dal Comune per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Enna n. n. 152/2014, si è concluso con una sentenza che ha confermato la decisione del giudice di primo grado ma ha compensato le spese del secondo grado;
3. lo stralcio della motivazione adottata dal TAR e ripreso nel parere del collegio “il Comune di Valguarnera Caropepe, non costituendosi in giudizio, ha rinunciato a dimostrare, come invece sarebbe stato suo preciso onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall’art 2697 co. 2 c.c., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso” si inserisce in un ragionamento più articolato sull’onere della prova: il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, mentre il convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto pagamento;
4. appare evidente che, lungi dal costituirsi in giudizio innanzi al TAR, l’Ente avrebbe dovuto provvedere prima al pagamento delle somme dovute alla ricorrente sig.ra Milazzo, in esecuzione del titolo esecutivo, cioè la sentenza confermata in appello e non impugnata.

Per quanto sopra si invitano gli Uffici in indirizzo:

- a chiarire le ragioni per cui non si è provveduto al pagamento delle somme liquidate in sentenza prima che venisse attivato il giudizio di ottemperanza;

- ad evitare nel futuro aggravii di spesa determinati dall’intempestività nei procedimenti e provvedimenti con cui si dà esecuzione alle sentenze esecutive.

Si chiede, altresì, al Presidente del Consiglio di voler inserire all’Ordine del giorno del primo consiglio comunale utile la proposta di deliberazione di cui in oggetto, per mera regolarizzazione contabile e per il seguito di competenza.

Valguarnera Caropepe, 15 ottobre 2024

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro



Maria  
Cristina  
Pecoraro  
15.10.2024  
17:01:58  
GMT+02:0